

Associazione “Fidas Pescara Donatori Sangue - ODV”

STATUTO

PREAMBOLO

L'Associazione “Fidas Pescara Donatori Sangue ODV” è stata costituita a Pescara il 15.7.1983, giusta atto per Notar Antonio Mastroberardino (rep. 30756) con la denominazione di “A.D.S. Associazione Donatori Sangue”. In data 26.10.1988 l'Associazione ha aderito alla Fidas nazionale. Successivamente è stata iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con DPGR n. 8 del 14.1.1994., giusta atto per Notar Francesco Anchini del 26.1.1994 (rep. 6833/47802). In seguito l'Associazione ha assunto la denominazione di “Associazione Donatori Sangue”, di poi quella di “Fidas Pescara Associazione Donatori Sangue” con verbale di Assemblea dei soci del 19.10.2000. In ragione degli adeguamenti statutari obbligatori introdotti dal D.Lgs. n.117/2017 (“Codice del Terzo settore”, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.105/2018), l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione, con verbale del 29 giugno 2019 a rogito del Notaio Michele D'Ambrosio di Montesilvano, approva il testo dello Statuto che segue, sulla scorta delle modifiche apportate rispetto all'ultima versione approvata con verbale del 24.4.2010.

Art. 1 – Costituzione e Denominazione

L'Associazione assume la denominazione di “**FIDAS Pescara Donatori Sangue ODV**”, di seguito indicata con il termine “Associazione”.

È un'organizzazione dotata di personalità giuridica.

L'Associazione ha durata illimitata, ha carattere democratico e volontario, non ha scopo di lucro, è apartitica, apolitica , ed è costituita con finalità

esclusivamente solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione potrà utilizzare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "O.D.V.". In concomitanza dell'operatività del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) la denominazione dell'Associazione potrà contenere anche l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS ai sensi dell'art.12 del D Lgs. 117/2017.

Art. 2 – Sede Sociale

L'Associazione ha sede legale a Pescara in Via Fonte Romana c/o il Presidio Ospedaliero ASL di Pescara "Spirito Santo".

L'Assemblea può deliberare il trasferimento della sede nel territorio del Comune di Pescara.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie.

Art. 3 - Natura, scopi ed attività

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

L'Associazione opera nel settore socio-sanitario, assistenziale, educativo e dell'inclusione sociale; nel settore della solidarietà, dei diritti dei cittadini, e della ricerca etica e spirituale; nel settore dell'ambiente, della cultura e patrimonio storico-artistico, dello sport e tempo libero, del turismo sociale.

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge senza scopo di lucro le attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere riportate nell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. n. 117 del 2017 avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati in favore di terzi:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione riconosce la funzione civica e sociale ed i valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.

L'associazione svolge attività di interesse generale aventi ad oggetto interventi e prestazioni sanitarie ed in particolare:

a) incoraggia le donazioni di sangue o dei suoi componenti senza vincoli di destinazione;

b) promuove l'informazione e l'educazione al dono del sangue, degli emocomponenti, delle cellule staminali emopoietiche e dell'educazione alla salute;

c) favorisce il programma nazionale (e/o regionale) per il conseguimento dell'autosufficienza del sangue e dei suoi componenti e farmaci emoderivati;

d) contribuisce alla promozione ed alla diffusione di attività di informazione, studio e ricerca sul sangue;

e) collabora con il servizio trasfusionale e con gli organismi istituzionali deputati alla gestione delle emergenze;

f) collabora con la struttura trasfusionale per porre a disposizione di tutti i candidati donatori di sangue e/o emocomponenti materiale educativo sulle caratteristiche del sangue, degli emocomponenti e dei prodotti emoderivati e dei benefici che i pazienti possono ricavare dalla donazione;

g) promuove iniziative di prevenzione ed educazione sanitaria al fine di assicurare comportamenti e stili di vita per la salute dei donatori contro l'insorgenza di patologie (malattie infettive, oncologia, patologie cardiovascolari ecc.);

h) coopera con altre associazioni, fondazioni ed enti del terzo settore per il conseguimento dei propri obiettivi;

i) promuove attività di tipo sociale, assistenziale, culturale e di volontariato;

l) promuove un sistema integrato di assistenza medico sanitaria.

L'associazione potrà svolgere per i donatori attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse,

potendo organizzare, anche attraverso terzi soggetti, servizi sanitari di assistenza.

Art. 4 – Associati

Fanno parte dell'Associazione, in qualità di Associati, le persone fisiche che hanno ceduto o cedono il proprio sangue e/o emocomponenti gratuitamente, in modo volontario, anonimo, periodico e responsabile.

Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Per essere ammessi a far parte dell'Associazione gli interessati devono compilare e presentare presso la Segreteria dell'Associazione il modulo di domanda che dovrà indicare e/o contenere:

- il nome, il cognome, la residenza, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale e la professione nonché i recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica;

- la data di riconoscimento dell'idoneità alla donazione;

- la data di effettuazione della prima donazione;

- l'eventuale iscrizione ad altre Associazioni aventi le stesse finalità o similari;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto ed i regolamenti nonché di condividere gli scopi sociali e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

La qualifica di Associato si intende acquisita dalla data di accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, previo accertamento di idoneità sanitaria alla donazione.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Segretario, nel libro degli associati.

Le deliberazioni di rigetto devono essere motivate e comunicate all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri secondo i tempi e le modalità indicate nel relativo regolamento.

Presso l'Associazione è istituito il Libro degli Associati che sarà costantemente aggiornato in base alle comunicazioni da parte della struttura trasfusionale nel rispetto delle convenzioni vigenti.

La qualità di associato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, diretto ed indiretto, e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 5 – Diritti e doveri degli Associati

Gli Associati hanno il diritto di:

- ricevere la tessera comprovante la propria qualità di Associato;
- collaborare con la propria opera volontaria e gratuita alla realizzazione degli scopi dell'Associazione;
- partecipare a tutte le attività sociali, culturali e ricreative organizzate dall'Associazione;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee dell'Associazione, partecipare alle medesime e consultarne i relativi verbali;
- essere eletti negli organi dell'Associazione ed esercitare diritto di voto per la loro elezione;
- approvare il bilancio ed esaminare i libri sociali previa istanza da inoltrare

al Presidente.

La qualifica di Associato:

- non comporta privilegi e/o benefici;

- non dà diritto all'utilizzo del nome e dei servizi dell'Associazione per scopi diversi da quelli istituzionali;

- non è trasmissibile e non matura diritti, in qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivo, sul patrimonio dell'Associazione.

Per essere eleggibile alle cariche sociali l'Associato deve essere iscritto da almeno tre mesi.

Gli Associati sono obbligati a:

a) osservare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli Organi dell'associazione, nonché le Leggi e le Convenzioni che regolamentano l'attività dell'Associazione;

b) tenere una condotta civile all'interno dell'Associazione;

c) tenere nei confronti di tutti gli Associati un comportamento corretto e di massima collaborazione;

d) contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione;

e) aderire lealmente alle linee programmatiche ed operative deliberate nei modi previsti dallo Statuto e collaborare con gli organi dell'Associazione;

f) consentire, per il solo fatto dell'iscrizione ed a norma di quanto disposto dalla normativa in materia di riservatezza dei dati personali, che i loro dati siano inseriti e conservati nell'archivio informatico dell'Associazione e trattati nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari.

In caso di inosservanza di una o più norme del presente Statuto, delle Leggi e delle Convenzioni, il Consiglio Direttivo provvede alla contestazione

scritta, mediante lettera raccomandata A.R., dell'addebito con contestuale

invito a presentare entro 5 giorni dal ricevimento le proprie giustificazioni.

Qualora non ritenga valide ed esaustive tali giustificazioni, il Consiglio

Direttivo provvede ad adottare una dei seguenti provvedimenti disciplinari:

a) ammonizione;

b) sospensione a tempo determinato o indeterminato;

c) decadenza;

d) esclusione.

Contro i provvedimenti disciplinari di cui ai punti a), b), c) e d) l'interessato

può presentare ricorso, in forma scritta, entro 10 giorni dalla

comunicazione, al Collegio dei Probiviri il quale decide, sentito l'interessato

ed il Presidente, con parere definitivo ed inappellabile, secondo le modalità

ed i termini del relativo regolamento.

Art. 6 – Dimissioni, decadenza ed esclusione dell'Associato

La qualità di Associato si acquista a tempo indeterminato e si perde per

dimissioni, per decadenza o per esclusione.

Si perde per dimissioni qualora l'associato presenti al Consiglio Direttivo, in

forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo stato di Associato.

Si perde per decadenza nel caso di mancata effettuazione delle donazioni

senza giustificato motivo per oltre due anni.

Si perde per esclusione nei casi che rendono incompatibile, per qualunque

grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto all'Associazione, per gravi

inadempienze al presente Statuto e qualora, nonostante la contestazione

scritta dell'addebito, l'Associato persista nella violazione dei doveri

fondamentali previsti dall'art. 5.

Art. 7 – Volontari

L'Associazione si avvale prevalentemente di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro che sarà tenuto, presso la sede dell'Associazione, dal personale di segreteria con il controllo del Presidente.

I volontari non possono essere eletti negli organi sociali e non hanno diritto di voto.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'Associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione, nei limiti del relativo regolamento, le spese sostenute; è, comunque, fatto divieto di procedere a rimborsi spese di tipo forfetario.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche agli associati che intendano prestare attività di volontariato a favore dell'Associazione.

Degli organi dell'associazione

Art. 8 – Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'Associazione sono:

- 1) Assemblea degli associati;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) Il Presidente;

4) Il Tesoriere

5) L'Organo di controllo

6) Il Collegio dei Probiviri.

7) Il Segretario

Art. 9 – Cause d'ineleggibilità e di decadenza.

Tutte le cariche elettive dell'Associazione sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso. Negli Organi dell'Associazione non possono essere eletti il personale dipendente e coloro che abbiano un rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione. Non possono essere eletti a ricoprire cariche sociali e, se eletti, decadono le persone legate tra di loro da rapporto di coniugio, di parentela e affini. Se eletti, decade l'associato che ha riportato meno preferenze. In caso di parità è eletto l'associato più anziano di età. Non possono essere nominati consiglieri o far parte dell'organo di controllo e del collegio dei probiviri e, se nominati, decadono dal loro ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 10 – Conflitto d'interesse

Qualsiasi attività svolta da chi ricopre cariche associative deve sempre essere condotta in assenza di conflitto di interesse con l'Associazione.

Sussiste l'obbligo per chi ne venisse a conoscenza di comunicarlo tempestivamente all'organo di appartenenza.

Sussiste conflitto d'interessi quando chi ricopre una carica sfrutta la propria posizione all'interno dell'Associazione al fine di trarne vantaggio economico o patrimoniale per sé e per terzi.

Art. 11 – Durata delle cariche, sostituzioni e gratuità dell’ufficio.

I componenti degli organi associativi regolarmente eletti durano in carica per quattro anni e sono rieleggibili.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un consigliere, di un componente del Collegio probiviri o dell’Organo di controllo, subentra il primo dei non eletti o, in caso di parità di voti, il più anziano di età.

I nuovi componenti cessano il proprio ufficio insieme a quelli in carica.

Tutti gli incarichi associativi s’intendono esclusivamente gratuiti.

Dell’Assemblea

Art. 12 – Luogo di convocazione dell’assemblea

L’assemblea è convocata nella Regione dove ha sede l’Associazione.

Art. 13 – Assemblea ordinaria

L’assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro il mese di Aprile.

L’assemblea ordinaria:

- 1) delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali;
- 2) discute ed approva il bilancio preventivo all’interno del quale viene indicato l’eventuale ammontare della quota sociale annua;
- 3) discute ed approva il programma dell’attività dell’Associazione per l’anno in corso nel quale sono specificati, per ogni attività, le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi;
- 4) discute ed approva il bilancio consuntivo e la relazione sull’attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l’anno

precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;

5) nomina e revoca i consiglieri, i componenti del Collegio dei probiviri e dell'Organo di controllo, eleggendoli tra gli associati e, quando è previsto, nomina il soggetto esterno incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

6) delibera sulla responsabilità dei consiglieri e dei componenti dell'Organo di controllo e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;

7) ratifica i provvedimenti di propria competenza adottati dal consiglio direttivo per motivi d'urgenza;

8) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

9) delibera sugli acquisti e sulla vendita d'immobili;

10) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dal presente statuto.

Art. 14 – Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sul trasferimento della sede dell'Associazione e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 15 – Formalità per la convocazione

L'assemblea è convocata dal Presidente o, in caso d'impedimento, dal vice Presidente o dal consigliere più anziano, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno.

L'avviso deve essere pubblicato sul sito dell'Associazione e su un quotidiano di diffusione regionale almeno quindici giorni prima di quello

fissato per l'assemblea.

L'avviso va ulteriormente comunicato ai soci mediante e-mail, sms, fax secondo le indicazioni dell'associato.

Per gli associati che non abbiano optato per una forma di comunicazione in formato di tipo elettronico, l'avviso si ha per conosciuto attraverso la pubblicazione dell'avviso medesimo sul sito dell'Associazione.

Art. 16 – Convocazione su richiesta degli associati e da organi dell'associazione.

Il Presidente deve convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta richiesta, per gravi e motivate ragioni, da un centesimo degli associati, ovvero dalla maggioranza dei componenti del consiglio direttivo o dell'organo di controllo o del collegio dei probiviri.

Art. 17 – Nomina del Presidente. Funzionamento dell'assemblea ordinaria o straordinaria

Le assemblee sono presiedute da uno degli associati legittimamente intervenuto all'assemblea ed eletto dalla maggioranza dei presenti.

Il Presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo o da un dipendente dell'associazione, nonché, se è necessario, da due o più scrutatori.

L'assistenza del Segretario non è necessaria qualora il verbale dell'assemblea sia redatto da un Notaio.

Nelle assemblee con funzione elettiva è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle cariche associative.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed

accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si deve redigere apposito verbale firmato dal Presidente dell'adunanza, dal Segretario e, se nominati, dai due Scrutatori.

Art. 18 – Validità dell'assemblea

L'assemblea ordinaria degli associati è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria quanto l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e deliberano con il voto dei presenti.

Le modalità delle votazioni nelle Assemblee ordinarie e straordinarie avvengono per alzata di mano od a scrutinio segreto su richiesta di almeno un terzo dei presenti, ad eccezione delle elezioni dei membri degli organi sociali per i quali è richiesto il voto a scrutinio segreto.

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria degli associati e solo se poste all'ordine del giorno.

Art. 19 – Verbalizzazione

I verbali delle assemblee sono redatti e trascritti nel libro dei verbali delle assemblee.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli associati, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di pubblicazione sul sito dell'Associazione

Art. 20 – Diritto d'intervento all'Assemblea ed esercizio di voto

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto e non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio Direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto almeno due mesi prima della convocazione dell'assemblea.

Gli associati esclusi possono impugnare il provvedimento dinanzi al Collegio dei Probiviri con ricorso entro 10 (dieci) giorni dalla data di comunicazione.

Il collegio dei probiviri decide con provvedimento entro 10 (dieci) giorni ed in ogni caso prima della convocazione dell'assemblea.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno diritto di voto.

Le decisioni prese dall'assemblea impegnano tutti gli associati, anche quelli dissenzienti od assenti.

Ogni associato ha diritto di consultare il verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Art. 21 – Azioni di responsabilità.

Le azioni di responsabilità contro i consiglieri per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi consiglieri o dai liquidatori.

I consiglieri non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

Del Consiglio Direttivo

Art. 22 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione e delibera su tutte le materie non riservate all'assemblea degli associati.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari, nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e della quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

L'assunzione della carica è subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità e di indipendenza.

È composto di 9 (nove) componenti effettivi eletti dall'assemblea.

Le elezioni avvengono a scrutinio segreto.

Ogni elettore può esprimere un massimo di 3 (tre) preferenze.

Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto dal comma precedente, saranno dichiarate nulle.

Risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti.

Art. 23 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e

straordinaria amministrazione per il buon funzionamento dell'Associazione e per il conseguimento di tutti gli scopi della stessa.

Sono inoltre compiti del Consiglio Direttivo:

a) nominare, tra i propri membri eletti dall'Assemblea, il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario nella prima riunione entro dieci giorni dalle elezioni;

b) esaminare e corredare del proprio parere di merito sia la relazione annuale ed il bilancio preventivo, redatti dal Presidente dell'Associazione, sia il bilancio consuntivo redatto dal Tesoriere, prima di sottoporli all'approvazione dell'Assemblea degli associati;

d) designare i rappresentanti dell'Associazione in tutti gli organismi nei quali tale rappresentanza sia richiesta;

e) esaminare le domande di ammissione degli associati e deliberare se accoglierle o rigettarle;

f) adottare nei confronti degli associati i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 5 dello Statuto;

g) deliberare sui regolamenti;

h) proporre all'Assemblea straordinaria le modifiche statutarie;

i) eseguire le decisioni dell'Assemblea degli associati;

l) curare l'acquisizione dei contributi ottenibili per disposizioni di legge o per elargizioni;

m) svolgere ogni altra attività utile e/o necessaria per la gestione dell'Associazione;

n) l'assunzione dei dipendenti, previo parere favorevole dell'organo di controllo;

o) delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici;

p) il Consiglio Direttivo ha inoltre facoltà di nominare un Presidente Onorario per particolari meriti rispondenti agli scopi associativi. La carica è conferita a vita. Il Presidente Onorario non ha la rappresentanza dell'Associazione né poteri e può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 24 – Cessazione dall'ufficio di consigliere

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare, per dimissioni od altro, uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo o dei primi candidati non eletti in ordine di votazioni alla carica di consigliere.

Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni continuano ad essere svolte dagli organi decaduti.

Il consigliere che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio direttivo ed al Presidente, nonché ai Presidenti del collegio probiviri e dell'Organo di controllo.

La rinuncia ha effetto immediato.

Art. 25 – Decadenza dei consiglieri

Qualora un Consigliere non partecipi, senza giustificato motivo, consecutivamente a tre adunanze del Consiglio, questo lo dichiara decaduto e chiamerà a farne parte in sostituzione il primo dei non eletti.

Le giustificazioni degli assenti dovranno pervenire alla segreteria dell'Associazione per iscritto ed ogni valutazione discrezionale è rimessa al prudente apprezzamento da parte del Consiglio Direttivo.

Avverso il provvedimento di decadenza l'interessato, entro il perentorio termine di 10 giorni, potrà ricorrere dinanzi al Collegio Probiviri che definisce ogni questione insorta entro 60 giorni dal deposito del ricorso; in ogni caso, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento del Collegio dei probiviri.

Art. 26 – Responsabilità dei consiglieri

I membri del consiglio direttivo sono responsabili verso l'Associazione secondo le norme del mandato.

È però esente da responsabilità quello dei consiglieri il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constatare il proprio dissenso.

Art. 27 – Formalità per le convocazioni del Consiglio direttivo

Il Presidente convoca il Consiglio direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte nell'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di 1/3 (un terzo) dei consiglieri.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in caso di sua assenza dal vice Presidente ed in assenza di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione e, in

caso di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai consiglieri almeno 7 giorni prima di quello fissato per la riunione con e-mail, sms od altri mezzi di comunicazione che ne assicurino la ricezione.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati, con voto consultivo, i componenti dell'Organo di controllo e del Collegio dei Probiviri, qualora gli argomenti all'ordine del giorno riguardino materie di loro competenza.

È, altresì, invitato a partecipare, senza diritto di voto, il Coordinatore Giovani Fidas.

Alle adunanze del Consiglio Direttivo possono, inoltre, essere invitate persone esterne all'Associazione per specifiche deliberazioni.

I pareri non sono vincolanti.

Art. 28 – Delega delle attribuzioni

Il Consiglio direttivo può delegare proprie attribuzioni ad un consiglio d'amministrazione composto da alcuni dei suoi componenti.

Il Consiglio determina, previa deliberazione, il numero dei componenti, il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio delle funzioni delegate.

I provvedimenti adottati hanno forza vincolante.

Art. 29 – Validità delle delibere del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voto, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da apposito verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dai presenti.

Lo stesso verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Nell'eventualità in cui il Consiglio Direttivo non possa riunirsi per deliberare su questioni urgenti, con il consenso della maggioranza dei componenti, è possibile esprimere il proprio voto a distanza, tramite posta elettronica, entro il giorno e l'orario prefissato. La conseguente votazione va riportata nei registri dei verbali.

Art. 30 – Conflitto d'interesse

Ciascun membro del Consiglio Direttivo deve dare notizia agli altri componenti del Consiglio di ogni interesse che ha in ordine ad una determinata operazione.

È fatto divieto al consigliere in carica di prendere parte alla votazione.

Art. 31 – Regolamenti

Il Consiglio direttivo, nell'ambito delle proprie attribuzioni, adotta, mediante apposita deliberazione, propri regolamenti.

Del Presidente

Art. 32 – Presidente

Il Presidente rappresenta l'unità degli associati.

È eletto dal Consiglio Direttivo nella prima riunione convocata entro dieci giorni dalle elezioni e resta in carica sino alla proclamazione del successivo.

La firma e la rappresentanza dell'Associazione spettano al Presidente e, in

caso di assenza o di impedimento dello stesso, al vice Presidente.

La rappresentanza legale attiva e passiva dell'Associazione ed i relativi poteri deliberanti avanti qualsiasi giurisdizione civile, penale ed amministrativa di qualsiasi grado e stato, compete al Presidente o, in caso di assenza o di impedimento dello stesso, al vice Presidente con facoltà di nominare e revocare avvocati ed in particolare con facoltà di costituzione di parte civile, di presentare denunce, esposti e querele.

Inoltre il Presidente :

- garantisce l'osservanza dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- convoca le assemblee degli associati
- convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'assemblea degli associati e dalle adunanze del Consiglio Direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti negoziali e non dell'Associazione;
- predisporre la relazione annuale ed il bilancio preventivo dell'Associazione;
- ordina le spese, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- determina i criteri organizzativi che garantiscano l'efficienza, l'efficacia e la funzionalità della struttura amministrativa dell'Associazione;
- gestisce il personale dipendente e adotta i provvedimenti disciplinari, ivi compreso il licenziamento, previa consultazione del Vice Presidente del Consiglio Direttivo e del Presidente del Collegio dei Probiviri senza formalità di convocazione:
- adotta, in caso di necessità, provvedimenti e misure di urgenza che sottopone all'attenzione del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile per

la ratifica.

Art. 33 – Dimissioni o revoca

Nel caso di dimissioni od impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data di comunicazione delle dimissioni o dell'impedimento.

Le dimissioni devono essere comunicate ai componenti del consiglio direttivo ed ai presidenti degli altri organi associativi.

Il Consiglio Direttivo, con voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei propri componenti, può votare mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, del Vice Presidente e del Tesoriere.

Del Tesoriere

Art. 34 – Il Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione finanziaria dell'Associazione con il criterio di una sana e trasparente gestione.

È responsabile della tenuta e dell'aggiornamento delle scritture contabili secondo le vigenti norme in materia.

È inoltre responsabile del numerario di cassa che deve essere depositato in conti correnti bancari o postali intestati all'Associazione, salvo le normali piccole disponibilità per le spese correnti.

Provvede alle riscossioni ed ai pagamenti da effettuarsi con firma congiunta del Presidente.

Effettua pagamenti on line previa autorizzazione del Presidente con firma apposta sui documenti di pagamento.

Predispone il bilancio consuntivo dell'Associazione unitamente alla relativa relazione annuale.

Del segretario

Art. 35 – Il segretario

Il segretario è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo le elezioni.

Coadiuvando il Presidente nel garantire il buon andamento dei lavori del Consiglio:

- a) assume le funzioni di segretario delle adunanze del consiglio;
- b) verbalizza le sedute del consiglio, riportando sinteticamente gli interventi ed i contenuti delle determinazioni assunte delle quali cura la redazione in delibere sottoscritte dallo stesso e dal Presidente;
- c) cura la raccolta e la pubblicazione delle delibere del consiglio e dell'assemblea;
- d) conserva la raccolta dei registri, dei libri e documenti previsti dalla legge e dai regolamenti;
- e) svolge ogni altra funzione a lui affidata dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.

Art. 36 – Organo di controllo - composizione del collegio.

L'Organo di controllo è eletto dall'assemblea tra gli associati ed è composto da:

- tre membri effettivi;
- due membri supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in

tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti in albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Le elezioni avvengono a scrutinio segreto con un massimo di 3 (tre) preferenze.

L'Organo di controllo si riunisce con la frequenza necessaria per effettuare il controllo della gestione economico-finanziaria dell'Associazione.

I suoi componenti non possono essere eletti contemporaneamente nel Consiglio Direttivo e nel Collegio dei Probiviri.

Art. 37 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dal collegio nella prima riunione convocata entro 15 (quindici) giorni dalle elezioni.

Art. 38 - Funzioni

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo provvede anche alla revisione legale dei conti. In particolare, l'organo di controllo deve :

- controllare la regolare tenuta della contabilità;
- verificare la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili;
- controllare il movimento del denaro (cassa e c/c).

L'Assemblea provvederà alla nomina di un revisore legale dei conti esterno

o di una società esterna di revisione legale, iscritti nell'apposito registro,

qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: Euro 1.100.000,00

(unmilione centomila virgola zero zero);

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: Euro

2.200.000,00 (duemilioni duecentomila virgola zero zero);

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 (dodici) unità.

L'Organo di controllo può chiedere ai consiglieri ed al suo Presidente

notizie ed assumere dati contabili.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza

delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare

riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs.

n.117/2017.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento

procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal

fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle

operazioni sociali o su determinati affari.

Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro delle decisioni e dei

verbali dell'Organo di controllo, previsto dall'art. 49).

Art. 39 - Convocazione e deliberazioni

L'Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni.

Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipa

consecutivamente a tre riunioni del collegio, decade d'ufficio.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel

libro previsto dall'art. 49) e sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, anche con il ricorso a strumenti telematici.

Il componente dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Art. 40 – Intervento alle adunanze del consiglio e delle assemblee

I componenti dell'organo di controllo devono assistere alle adunanze delle assemblee e, se richiesto, devono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I componenti dell'organo di controllo od i revisori, che non assistono consecutivamente a tre adunanze degli organi associativi senza giustificato motivo, decadono dall'ufficio.

Art. 41 – Responsabilità

I componenti dell'organo di controllo devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico. Sono responsabili della verità delle loro attestazioni.

Art. 42 – Denuncia all'organo di controllo

Ogni associato può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione dell'assemblea.

Del Collegio Probiviri

Art. 43 – Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea, è composto da:

- tre membri effettivi;

- due membri supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti negli Albi professionali in materie giuridiche.

I restanti membri, se non iscritti negli albi professionali, devono essere scelti tra gli associati laureati in materie giuridiche.

Le elezioni avvengono a scrutinio segreto con un massimo di 3 (tre) preferenze.

I membri effettivi eleggono fra loro, nella prima riunione entro 15 (quindici) giorni dalla nomina, il Presidente del Collegio.

Il Collegio dei probiviri, secondo i termini, le forme e le modalità disciplinate nel relativo regolamento, deve:

a) decidere sui ricorsi presentati dai Soci contro i provvedimenti disciplinari irrogati ai sensi degli artt. 5) e 6) dello Statuto;

b) decidere sui ricorsi presentati da chi ha richiesto l'ammissione all'Associazione avverso il provvedimento di diniego adottato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 4) dello Statuto;

c) decidere sui ricorsi presentati da uno o più componenti del Consiglio Direttivo contro il provvedimento di decadenza adottato dal Consiglio Direttivo stesso nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 25) dello Statuto.

d) decidere sui ricorsi presentati dagli associati esclusi dalla lista degli ammessi al voto in Assemblea, predisposta dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 20 dello Statuto;

e) decidere le controversie insorte fra gli associati e l'associazione o gli organi di essa, in ordine all'interpretazione, l'applicazione, la validità e l'efficacia dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali o

concernenti comunque i rapporti sociali;

f) chiedere al Consiglio Direttivo la convocazione dell'Assemblea per gravi e motivate ragioni da indicare in forma scritta ai sensi dell'art. 16) dello Statuto;

g) provvedere alla redazione del Libro delle decisioni e dei verbali del Collegio dei Probiviri che è tenuto presso la segreteria dell'Associazione ai sensi dell'art. 49) dello Statuto.

I Probiviri non possono decidere sulle questioni sottoposte al loro giudizio senza aver sentito le parti ed aver esperito ogni tentativo di composizione amichevole della vertenza.

Le loro decisioni sono assunte a maggioranza assoluta, devono essere comunicate per iscritto alle parti ed al Consiglio Direttivo e sono inappellabili.

Ciascun componente effettivo del Collegio dei Probiviri può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo qualora, all'ordine del giorno, vi siano materie ed argomenti di competenza del Collegio stesso ed ha facoltà di partecipare alla votazione con voto consultivo non vincolante;

Non possono essere eletti contemporaneamente nel Consiglio Direttivo né nell'Organo di controllo.

Art. 44 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.

Art. 45 – Bilancio

Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare

presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dell'Organo di controllo.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

L'associazione deve redigere e depositare il bilancio di esercizio presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, ricorrendone l'obbligatorietà.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza.

Il bilancio consuntivo è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, documentando il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, eventualmente svolte.

Al bilancio preventivo è allegato il programma dell'attività dell'Associazione

per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente Statuto ed evidenziando i risultati attesi.

Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere redatti in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

La bozza del bilancio consuntivo, unitamente alla relazione sull'attività svolta, e la bozza del bilancio preventivo, unitamente al programma di attività, devono essere discussi ed approvati dall'Assemblea entro il mese di Aprile.

Non possono essere assunti impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate ed indicate nel bilancio, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo.

L'eventuale disavanzo accertato alla fine dell'esercizio finanziario deve essere riassorbito negli esercizi successivi secondo un piano approvato dall'assemblea.

Art. 46 – Patrimonio

Le entrate dell'Associazione, che sono distinte da quelle dei singoli Associati, utili per il funzionamento e lo svolgimento delle attività sociali, sono costituite da:

-donazioni e lasciti testamentari;

-contributi volontari di soggetti privati;

-contributi degli Associati;

-contributi e sussidi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche;

-contributi di Organismi internazionali;

-entrate derivanti da Convenzioni;

-entrate derivanti da ogni altra attività deliberata per reperire fondi necessari per il conseguimento dei fini statutari.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Ai fini di cui al comma 2, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai sensi e per gli effetti del comma 3, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: a) la corresponsione ad associati, a volontari ed a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali comunque denominati; b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 3 dello Statuto; c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ad associati o volontari, ai fondatori, ai componenti gli organi

amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità; e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili od avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

I beni immobili e mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

I beni mobili registrati ed i beni mobili collocati nella Sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario consultabile in sede.

Art. 47 – Attività ricreative e sportive

Gli associati possono istituire gruppi autonomi per la pratica di attività sportive o per lo svolgimento di attività teatrali, culturali e ricreative, purchè siano finalizzati a pubblicizzare la donazione del sangue e/o di emoderivati.

I gruppi costituiti hanno piena autonomia organizzativa, economica e contabile e non dipendono dall'Associazione, nè possono avvalersi della struttura organizzativa o delle risorse finanziarie della medesima.

L'associazione, in ragione della propria autonomia, non può in alcun modo interferire nei processi decisionali dei gruppi costituiti.

Può elargire dei contributi, previa deliberazione del consiglio direttivo, laddove il progetto è tale da prevedere un potenziamento del numero delle donazioni.

Art. 48 – Coordinamento Giovani Fidas

Il Coordinamento Giovani Fidas è formato da tutti gli Associati di età compresa tra i 18 (diciotto) e i 32 (trentadue) anni che richiedono di farne parte.

Entro trenta giorni dalla data del rinnovo delle cariche sociali, mediante votazione palese viene eletto il Coordinatore Giovani Fidas che dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Coordinamento Giovani Fidas si riunisce ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Partecipa attivamente all'organizzazione degli eventi promossi dal Consiglio Direttivo e propone allo stesso la composizione delle delegazioni Giovani Fidas per la partecipazione a convegni e quant'altro promosso dalla Federazione Nazionale FIDAS.

Il Coordinatore Giovani partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e non ha diritto di voto.

Art. 49 – Libri obbligatori

La Segreteria dell'Associazione deve tenere, oltre i libri e le altre scritture contabili imposte dalla normativa vigente:

- il libro degli associati nel quale devono essere indicati le generalità ed il codice fiscale degli associati;

- il libro dei volontari nel quale devono essere indicati le generalità ed il codice fiscale dei volontari;

- il libro delle decisioni dell'Assemblea, nel quale sono trasmessi senza indugio i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico;

- il libro delle deliberazioni e dei verbali del Consiglio Direttivo;

- il libro delle decisioni e dei verbali dell'Organo di controllo;

- il libro delle decisioni e dei verbali del Collegio dei Probiviri;

Art. 50 – Autonomia dell'Associazione

L'Associazione è gestita in forma autonoma e con regole proprie nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.

I rapporti di collaborazione con Enti pubblici e privati sono basati sul reciproco rispetto dei ruoli assunti in forza degli atti negoziali intercorsi.

Non sono consentite interferenze o condizionamenti che possano compromettere il processo decisionale degli organi dell'associazione.

Art. 51 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria; la deliberazione è valida con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli associati.

Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea.

Nel caso in cui l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, si applica la disciplina normativa in materia.

I consiglieri non possono compiere nuove operazioni, appena è stato a loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione e/o lo scioglimento dell'Associazione od il provvedimento con cui l'Autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'Associazione. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale.

Art. 52 - Clausola di salvaguardia

In attesa dell'operatività del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore, si stabilisce che gli effetti relativi alle nuove regole decorreranno dal termine previsto dall'art. 104, comma 2, del codice citato e dalla medesima data cesserà l'efficacia delle clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina degli Enti del Terzo Settore.

Art. 53 - Disposizioni Finali

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le attuali disposizioni previste dalle norme civilistiche e fiscali in vigore per le Organizzazioni di volontariato ed associazioni senza scopo di lucro, nonché le norme già in vigore del Codice del Terzo Settore.

Firmato in originale Luca Palma - Michele D'Ambrosio notaio